

COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 23.02.2017

ORIGINALE

Oggetto: Red	polamento del	Commercio su aree	pubbliche sco	perte
- 990000110	golalliolito aci		Pubblionio coo	P 0 : t 0

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di febbraio, nella solita sala delle adunanze, alle ore 19:10, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SANNA RICCARDO	Р	ERDAS VALENTINA	Р
PIRAS ROBERTO	Р	CHERCHI SILVIA	Р
CADEDDU EUSEBIO ALESSAI	Р		
BUSSU ROSITA	Р		
TUVERI PATRIZIA	Р		
COSSU GABRIELE	Р		
COSSU ALESSANDRA	Р		
SANNA MARCO	Р		
GAMBELLA GRAZIELLA	Р		
TUVERI MARCO	Α		
ERDAS STEFANIA	Р		

Totale Presenti: 12 Totali Assenti: 1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra il regolamento con i punti individuati prima dalla Commissione regolamenti;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive

Premesso

che è intendimento di questa Amministrazione disciplinare lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel Comune di Pabillonis, in particolare individuando le aree destinate alle attività di vendita, le modalità di assegnazione dei posteggi, gli obblighi gravanti sui concessionari e le relative sanzioni;

Premessa

la legge regionale 18.05.2006, n.5 sulla disciplina generale delle attività commerciali e la deliberazione di Giunta regionale n.15/15 del 19.04.2007 "Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche":

Dato atto che:

- la Giunta regionale ha stabilito i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività e del numero dei posteggi liberi nei mercati, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive e che, in quest'ottica, l'Amministrazione ha stabilito di modulare l'offerta merceologica attraverso l'individuazione di nuovi posteggi distinti per specializzazioni merceologiche:
- sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, il Comune deve stabilire: l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, i criteri delle aree da riservare agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico- sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio e tutte le altre disposizioni in conformità ai principi di snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento delle aree;
- il Comune di Pabillonis in applicazione della vigente normativa regionale sopra richiamata intende, a mezzo del suddetto regolamento, definire le specializzazioni merceologiche dei mercati presenti nel territorio, riqualificare e dare nuovo impulso alle attività commerciali su area pubblica al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e consentire, attraverso l'introduzione di alcune tipologie merceologiche prima assenti o non presenti in modo adeguato, il pluralismo dell'offerta e l'equilibrio tra le diverse tipologie merceologiche ed un servizio adeguato nel territorio,:

Ritenuto

dover approvare il presente Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche scoperte, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di dare avvio alle procedure di bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi nell'ottica de persequimento dell'obiettivo di individuare le aree destinate al commercio su aree pubbliche al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi;

Vista la L.R. 18.05.2006, n°5 e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 31.03.1998, n.114 per le parti non contrastanti ;

Vista la deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007;

il Decreto legislativo 26.03.2010, n.59;

che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267

il D. Lgs. 18.08.2000. n°267;

Visto

Dato atto

Visto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area amministrativa;

Presenti 12

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche scoperte, composto da n. 37 articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 23/02/2017

OGGETTO:

Regolamento del Commercio su aree pubbliche scoperte

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SINDACO SANNA RICCARDO

FIRMATO

LA SEGRETARIO COMUNALE

CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI PABILLONIS Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.... DEL,

SOMMARIO:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – Ambito di applicazione
Art.2 – Finalità del regolamento
Art.3 – Definizioni
Art.4 – Compiti degli uffici
Art. 5 – Esercizio dell'attività
Art. 6 – Modalità di svolgimento
Art. 7 – Titolo abilitativo all'esercizio dell'attività
Art. 8 – Obbligo di esibire il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività
Art. 9 – Pubblicità dei prezzi
Art. 10 – Normativa igienico sanitaria
Art. 11 – Specializzazione dei mercati, fiere e posteggi fuori mercato
TITOLO II - DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE
Art.12 - Area di mercato e zone di vendita
Art. 13 - Posteggi fuori mercato e giorni di utilizzo
Art. 14 – Dimensioni, attrezzature, parcheggi
Art.15 - Criteri di assegnazione dei posteggi
Art.16 - Modalità di registrazione e calcolo delle presenze
Art.17 – Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi
Art.18 – Disposizioni varie sul funzionamento del mercato. Obblighi dei venditori e prescrizioni particolari
Art.19 - Concessione dei posteggi e cause di decadenza
Art.20 – Sospensione del titolo abilitativo
Art.21 - Trasmissione di posto ed eventuale riduzione della superficie dei posteggi
Art.22 - Subingresso e trasferimento dell'attività commerciale
Art.23 – Orario di vendita
Art.24 – Pagamento dei tributi
TITOLO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Art.25 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
TITOLO IV – FIERE, SAGRE E FESTE LOCALI
Art.26 - Definizioni
Art.27 - Norme in materia di fiere, sagre e feste locali
Art.28 – Modalità generali di partecipazione alle fiere
Art.29 – Date e giorni di svolgimento. Localizzazione e caratteristiche
Art 30 – Criteri ner l'assegnazione temporanea dei posteggi in occasione di fiere, sagre e feste locali

rt.31 – Mercatino delle pulci
Nrt.32 – Mostre scambio collezionismo, hobbistica e arte
Nrt.33 - Divieti di vendita
rt.34 - Richiamo agli usi e consuetudini
rt.35 – Sanzioni
Nrt.36 - Approvazione del Regolamento
urt.37 – Abrogazioni precedenti disposizioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Pabillonis ai sensi e per gli effetti del Capo II art.15, commi 15 e 16 della Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5, delle Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/15 del 19 aprile 2007, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, della Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2008, n. 22/1 e del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59.

E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento la disciplina del Mercato Civico. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori.

Art. 2 - Finalità del regolamento

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 3 – Definizioni

- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:
- a. Per **commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b. Per **aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c. Per **posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- d. Per **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

- e. Per **fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- f. Per **fiera promozionale**: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni possono partecipare, oltre che gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche tutti gli altri soggetti iscritti al registro delle imprese.
- g. Per **feste o sagre locali:** le manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, folcloristici, tradizionali locali.
- h. Per **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
- i. Per **posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- j. Per **posteggio libero:** posteggio, all'interno di un mercato, che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.
- k. Per **presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- I. Per **presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera:
- m. Per **anzianità nel mercato:** l'anzianità di presenza nel mercato riferita alla prima concessione del titolare o del cedente (per atto tra vivi o causa morte). La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
- n. Per **scambio** la possibilità, per due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o. Per **posteggio riservato:** il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p. Per **settore merceologico:** quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, L.R. 5/2006 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- q. Per **spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r. Per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, intende occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 4 – Compiti degli uffici

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta al Comune che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

La regolamentazione, la gestione, il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività è di competenza del Servizio Attività Produttive.

Il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano al Servizio di Polizia Locale, che assicura l'espletamento delle attività di vigilanza.

Al fine di garantire continuità nell'attività di gestione e controllo dei mercati, il Servizio di Polizia Locale assicura continuità di presenza di idoneo personale che trasmetterà regolarmente al Responsabile del Servizio Attività Produttive tutti i dati e gli accertamenti relativi all'attività di controllo di cui al presente regolamento per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 5 – Esercizio dell'attività

- Il commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti concessori previsti dalla Legge Regionale n. 5/2006, dalla Legge Regionale n. 3/2008 e dal D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.
- Il Comune individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- Le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all'interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici.

Art. 6 – Modalità di svolgimento

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

A. su posteggi dati in concessione per dieci anni;

B. negli spazi definiti dal Comune e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante.

- L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
- Le autorizzazioni sono di due tipi:
- a. autorizzazione di tipo A per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio; questa abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
- b. Autorizzazione di Tipo B per il commercio su area pubblica in forma itinerante rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività; questa abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Art. 7 – Titolo abilitativo all'esercizio dell'attività

Le autorizzazioni di cui al precedente art. 6, sono sostituite, per le nuove assegnazioni, dalla presentazione di una Dichiarazione Autocertificativa Unica al S.U.A.P. del Comune, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale n. 3/2008 citata e dalla Circolare Applicativa approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 22/1 dell'11.04.2008 ed abilitano all'esercizio dell'attività con immediato avvio, in caso di completezza delle dichiarazioni formali e sostanziali contenute nella stessa Duaap ed in seguito alla vidimazione da parte dei competenti uffici.

Art. 8 – Obbligo di esibire il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività

- E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire il documento autorizzativo in originale (ricevuta della Duaap rilasciata in modalità telematica, autorizzazione rilasciata dalla Provincia o dal Comune, a seconda dei casi) ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti alla gestione dei servizi del mercato.
- Gli uffici possono verificare annualmente ed in tutti i casi in cui ne ravvisino la necessità, la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche.
- L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), e da tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, e in possesso del documento autorizzativo originale.

Art. 9 – Pubblicità dei prezzi

I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita, per le merci e i prodotti per i quali esiste per legge l'obbligo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fissati in modo stabile ai contenitori delle merci, con preciso riferimento alle singole qualità e quantità delle merci stesse.

Art. 10 – Normativa igienico sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati e delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

La vigilanza sulla conformità igienico sanitaria delle aree mercatali e delle singole attività oggetto del presente regolamento è demandata alla ASSL competente per territorio.

Art. 11 – Specializzazione dei mercati, fiere e posteggi fuori mercato

- In applicazione delle norme di legge vigenti, il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati tramite apposito atto deliberativo.
- per i mercati di nuova istituzione, apposite aree di mercato, in una percentuale non inferiore al 30% della superficie totale devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.
- Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente al turismo.
- Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche per mercati, fiere, anche promozionali, e posteggi fuori mercato, al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività.
- Nelle ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di decadenza della concessione rilasciata.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 12 - Area di mercato e zone di vendita

Le aree destinate stabilmente al commercio su aree pubbliche scoperte, salvo i posteggi fuori mercato di cui al successivo articolo 13, sono situate, rispettivamente, nella Via U. Foscolo e Via Padre M. M. Kolbe, e nel piazzale ubicato tra la Via Sardegna, Via Dante Alighieri e Via Petrarca (Piazzale antistante le ex scuole medie) per il Mercato Generale, in Piazza Repubblica per il Mercato Ortofrutticolo.

Art. 12 bis - Mercato Ortofrutticolo

Per Mercato Ortofrutticolo si intende un insieme di 4 posteggi fuori mercato (art. 3 comma i) accomunati dalla categoria merceologica esclusivamente ortofrutticola e collocati in Piazza Repubblica. La concessione è pluriennale con applicazione della tariffa giornaliera così da potersi meglio conciliare gli orari di vendita con le esigenze della clientela. I posteggi sono concessi per 5 giorni settimanali, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, per tutto l'anno compresi eventuali festivi infrasettimanali. Dei 4 posteggi stabiliti 2 sono riservati ai produttori agricoli. I posteggi del Mercato Ortofrutticolo vengono assegnati esclusivamente in concessione, anche qualora non venissero assegnati non saranno soggetti a spunta.

Qualora dovessero rimanere posteggi non assegnati in concessione pluriennale il Comune può concedere detti posteggi per periodi non inferiori ai tre mesi, non superiori ai sei mesi, e comunque compresi entro l'anno in corso alla data della concessione. Tale concessione a carattere residuale, si può attivare solo su istanza dell'aspirante concessionario e non può cumularsi in capo allo stesso concessionario oltre i 9 mesi all'anno ed oltre i 15 mesi a biennio. I posteggi sono concessi per 5 giorni settimanali, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, per tutto il periodo richiesto, compresi eventuali festivi infrasettimanali.

In ogni caso i posteggi non assegnati secondo il primo comma saranno annualmente soggetti a bando di assegnazione pluriennale.

I titolari di concessione nel mercato ortofrutticolo non potranno partecipare ai bandi di assegnazione in concessione dei posteggi del mercato generale ne potranno accedere a tale mercato come spuntisti.

I partecipanti al mercato generale potranno partecipare ai bandi di assegnazione dei posteggi del mercato ortofrutticolo: qualora venissero ammessi al mercato ortofrutticolo perderebbero automaticamente qualsiasi diritto di partecipare al mercato generale per tutta la durata della concessione di posteggio nel mercato ortofrutticolo.

Art. 12 ter - Mercato Generale

Il giovedì dalle ore 07:30 alle ore 13.00 si tiene il mercato generale composto di 24 posteggi così ripartiti:

- 12 posteggi destinati alla vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare effettuata dai commercianti ai sensi della legge regionale n. 5/2006, di cui n. 1 posteggio riservato alla vendita di fiori e piante effettuata da produttori propri ai sensi del D. Lgs n. 228/2001.
- 3 posteggi destinati alla vendita di prodotti ortofrutticoli effettuata dai commercianti ai sensi della legge n. 5/2006;
- 5 posteggi destinati alla vendita di prodotti di produzione propria (frutta e verdura) da parte dei produttori agricoli, effettuata ai sensi del D. Lgs n. 228/2001.
- 1 posteggio destinato alla vendita di formaggi e salumi effettuata da un commerciante ai sensi della legge n. 5/2006;

- 1 posteggio destinato alla vendita di prodotti ittici effettuata da un commerciante ai sensi della L.R. n. 5/2006;
- 1 posteggio destinato alla vendita di dolci tipici sardi, effettuata ai sensi L.R. n. 5/2006, da assegnare anche a due operatori diversi che lo utilizzeranno in forma alternata.
- 1 posteggio destinato all' attività di fotografo ambulante.

Settore	N. posteg gi	Normativa di riferimento
Non alimentare	11	Commercio – L.R. n.5/2006 -
Non alimentare - produttori fiori e piante	1	D. Lgs n.228/2001
Alimentare - commercio ortofrutticoli	3	Commercio – L.R. n.5/2006
Alimentare - produttori agricoli ortofrutta	5	Produttori agricoli - D. Lgs n.228/2001
Alimentare - commercio formaggi e salumi	1	Commercio – L.R. n.5/2006
Alimentare – commercio prodotti ittici	1	Commercio – L.R. n.5/2006
Alimentare - vendita di dolci tipici sardi	1	Commercio – L.R. n.5/2006
Non alimentare – fotografo ambulante	1	Commercio – L.R. n.5/2006
Totale posteggi	24	

In sede di assegnazione in concessione tramite bando non si potrà derogare alla destinazione merceologica anche qualora dovessero rimanere posteggi non assegnati e/o dovessero pervenire richieste di assegnazione per specie merceologica in numero superiore ai posteggi ad essa destinati.

In sede di spunta i posteggi potranno essere assegnati a categorie merceologiche diverse da quelle di destinazione solo dopo aver verificato l'assenza di richieste da parte di operatori spuntisti nel settore merceologico di destinazione.

Dunque i criteri per l'assegnazione giornaliera (spunta), sono così gerarchicamente applicati:

- settore merceologico di destinazione del posteggio;
- dichiarazione di domicilio digitale (indirizzo PEC, Posta Elettronica Certificata) datata e sottoscritta dal titolare:
- numero di presenze al Mercato Generale dal 1° Gennaio del terzo anno precedente a quello in corso;
- anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa o di documento equipollente.

Art. 13 - Posteggi fuori mercato e giorni di utilizzo

Sono individuati i seguenti posteggi fuori mercato, destinati a commercianti ai sensi della Legge Regionale n. 5/2006:

- a) 4 posteggi destinati alla vendita di prodotti ortofrutticoli disciplinati dall'art. 12 bis "Mercato Ortofrutticolo".
- b) 1 posteggio in via San Giovanni da destinare esclusivamente alla vendita di prodotti del settore alimentare con specializzazione dolci sardi e torroni nei giorni di sabato e domenica, nei festivi infrasettimanali e in tutte le occasioni di sagre, fiere e manifestazioni di vario genere, avente dimensioni di cui alla planimetria allegata;
- c) 1 posteggio in Piazza Trento da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale dal 30 aprile al 30 settembre;
- d) 1 posteggio presso i giardini pubblici di Via Satta da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale dal 30 aprile al 30 settembre (cancellato);
- e) 1 posteggio ubicato nella piazza Madonna di Fatima da destinare esclusivamente alla vendita di prodotti del settore alimentare con specializzazione dolci sardi e torroni nei giorni di sabato e domenica e nei festivi infrasettimanali, avente dimensioni di cui alla planimetria allegata;
- f) 10 posteggi ubicati nella via San Giovanni nei giorni interessati dalle festività di S. Giovanni Battista (Giugno e Agosto), B.V. della Neve, di cui 4 da destinare prioritariamente alla vendita di prodotti del settore non alimentare e 6 da destinare prioritariamente alla vendita di prodotti del settore alimentare con specializzazione dolci sardi e torroni;

- g) 10 posteggi ubicati nell'area della Piazza Madonna di Fatima Via U. Foscolo nei giorni interessati dalle festività di S. Antonio Abate, Madonna di Fatima e San Lussorio di cui 4 da destinare prioritariamente alla vendita di prodotti del settore non alimentare e 6 da destinare prioritariamente alla vendita di prodotti del settore alimentare con specializzazione dolci sardi e torroni.
- h) 2 posteggi in via Gonnosfanadiga angolo via Baulana, in prossimità dell' ingresso del Cimitero da destinarsi alla vendita di fiori e piante, così suddivisi:
- uno destinato alla vendita da parte di commercianti ai sensi della L.R. n. 5/2006
- uno destinato alla vendita da parte di un produttore, ai sensi del D. Lgs n. 228/2001

da utilizzarsi secondo modalità di assegnazione differenziate, in orario meridiano e antimeridiano, anche a diversi operatori, nell'arco dei giorni di apertura cimiteriale stabiliti.

Art. 13 lettera	Ubicazione	Settore	N	Periodo di concessione	
а	Piazza Repubblica	Alimentare	4	lun. mar. merc. ven. sab.	
b	Via San Giovanni	Alimentare	1	Sabato/Domenica/festivi infrasettimanali	
С	Piazza Trento	Alimentare - Chiosco	1	30 aprile / 30 settembre	
d	Giardini Pubblici di via Satta	Alimentare - Chiosco	1	30 aprile / 30 settembre	
е	Piazza Fatima	Alimentare	1	Sabato/Domenica/festivi infrasettimanali	
f	Via San Giovanni	Alimentare	6	Giorni interessati da festività di S. Giovanni Battista, B.V. della Neve	
		Non Alimentare	4		
g	Avec Diamo di	Alimentare	6	Giorni interessati dalle	
	Area Piazza di Fatima –Via Foscolo	Non Alimentare	4	festività di S. Antonio, S. Lussorio, Madonna di Fatima	
h	Via Gonnosfanadiga	Non Alimentare	1	Giorni di apertura del Cimitero Comunale	

L'individuazione e la suddivisione dei posteggi nelle aree mercatali secondo quanto indicato negli articoli precedenti è disposta nel pieno rispetto delle prerogative riconosciute all'Amministrazione dal comma 15 dell'art.15 della legge regionale n. 5/2006 che, a differenza del commercio al minuto in sede fissa, ove sono individuate due soli settori merceologici (alimentare non alimentare) consente, per il commercio esercitato su area pubblica nei mercati, l'individuazione della specializzazione dei posteggi per singole tipologie merceologiche, con lo scopo di garantire il miglior servizio ai consumatori nonché il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita.

L'Amministrazione si riserva, in occasioni eccezionali e per periodi limitati di tempo, di disporre delle aree di mercato per un utilizzo diverso da quello a cui viene solitamente destinato.

Art. 14 - Dimensioni, attrezzature, parcheggi.

- Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo, esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
- Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei mercati non potranno essere inferiori a m. 3,00.
- I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punto vendita.
- Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno
 m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
- L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.
- Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività, e comunque non oltre le ore 13.30.

Art. 15 - Criteri di assegnazione dei posteggi

- Il titolo abilitativo per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche per le nuove assegnazioni è costituito unicamente dalla Dichiarazione Unica Autocertificativa di cui al precedente art. 7 e la stessa potrà essere presentata solo successivamente al rilascio della concessione decennale che si intende tacitamente rinnovabile per la medesima durata previa verifica della regolarità dei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione e l'assenza di morosità salvo disposizioni contrarie derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri previsti dall'articolo 70, comma 5 del D.lgs n. 59/2010 che rinvia a una successiva intesa in sede di Conferenza Unificata l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi:
- All'assegnazione dei posteggi dati in concessione di cui all'art. 6, punto A) si procede obbligatoriamente mediante bando pubblico e successiva formazione di una graduatoria sulla base dei criteri di priorità stabiliti nel presente articolo. Il Servizio Attività Produttive rende noto tramite bando pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune la disponibilità dei posteggi liberi in ogni mercato, con l'indicazione delle tipologie merceologiche in cui sono suddivisi;
- Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non sono definitivamente conclusi i procedimenti di revoca;
- Gli interessati all'assegnazione di un posteggio devono presentare domanda (in bollo) entro i termini indicati dal bando:
- nelle domande dovrà essere indicato, pena esclusione dal bando, il domicilio digitale del titolare (indirizzo PEC, Posta Elettronica Certificata); eventuali variazioni di domicilio digitale dovranno essere comunicate al protocollo del Comune di Pabillonis entro le 24 ore successive alla variazione: l'eventuale ritardo nella comunicazione della variazione di domicilio digitale sarà soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00, il titolare di posteggio sorpreso senza domicilio digitale attivo sarà soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00 e all'obbligo di comunicare un nuovo domicilio digitale entro 5 giorni lavorativi dalla data di accertamento; chi non dovesse provvedere a comunicare il nuovo domicilio digitale entro il termine stabilito perderà la titolarità del posteggio e la possibilità di partecipare ai bandi di assegnazione di posteggi nel mercato ortofrutticolo e in quello generale per i successivi tre anni;
- Le assegnazioni saranno effettuate in base ad apposita graduatoria. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
- a. maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando dal 1° Gennaio del terzo anno precedente a quello in corso, attestate dai registri delle presenze in possesso del Comune;

- b. In ulteriore subordine progressivo:
- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente:
- anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio da tenersi in forma pubblica.

- Ai fini del computo per l'anzianità di frequenza del mercato, non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
- In caso di rinuncia all'assegnazione del posteggio da parte dell'avente diritto, si procederà all'assegnazione del posteggio resosi disponibile agli operatori risultati idonei che seguono in ordine di graduatoria.
- La graduatoria ha validità triennale, decorrente dalla data della sua approvazione. Dalla stessa si attingerà, secondo l'ordine degli idonei, per tutto il periodo della sua validità, nel caso in cui si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività o decadenza della concessione.
- I titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del posteggio. All'assegnazione dei posteggi si procederà mediate scelta del relativo posteggio da parte dell'operatore avente diritto, seguendo l'ordine della graduatoria. Coloro che sono impossibilitati a presentarsi nel giorno ed ora prevista, potranno avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'ufficio assegnerà il primo posteggio libero, inteso come numero progressivo, del settore di appartenenza.
- Per ciascuna area mercatale, ad uno stesso operatore che concorre per l'assegnazione di una delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, punto A, potrà essere rilasciata una sola autorizzazione o concessione riferita ad un singolo posteggio. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali si verificassero delle rinunce o degli impedimenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione o qualora le richieste presentate fossero insufficienti a permettere l'assegnazione di tutti i posteggi messi a bando, potrà essere assegnato un ulteriore posteggio anche ai concorrenti che siano già titolari di altro posteggio.
- Per motivate esigenze operative, al fine di favorire il regolare svolgimento del mercato evitando eventuali criticità che si dovessero manifestare, con provvedimento insindacabile dell'Area Commercio il Comune può disporre la riassegnazione d'ufficio dei posteggi e la variazione dell'orario di inizio e fine mercato. Tali provvedimenti possono adottarsi anche al fine di eliminare eventuali lacune che si dovessero creare all'interno del mercato e limitare l'impatto del mercato sulla viabilità.

Art. 16 - Modalità di registrazione e calcolo delle presenze

L'operatore è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

- L'operatore che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08.00, è considerato assente.
- L'assenza non sarà riportata nel registro qualora:
- venga prodotta idonea giustificazione entro e non oltre gg. 10 (dieci);
- si verifichino intemperie ritenute tali dal Servizio di Polizia Locale, da non poter consentire il regolare svolgimento del mercato.
- Gli operatori non possono lasciare il mercato prima dell'orario di chiusura salvi i casi di comprovata forza maggiore e previa autorizzazione da parte degli Agenti di Polizia Locale preposti alla vigilanza o in loro assenza, previa comunicazione telefonica allo stesso Comando. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.

L'ufficio di Polizia Locale trasmette periodicamente il resoconto delle presenze nel singolo mercato al Servizio Attività Produttive, oltre all'elenco degli operatori che hanno superato il numero di assenze ammesse, al fine di consentire la predisposizione degli atti di revoca o decadenza del titolo abilitativo in tempo utile.

Art. 17 – Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi

- I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultino vacanti all'orario di inizio delle vendite, vengono assegnati, per quella sola giornata di mercato, ad altri soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. In caso di produttore agricolo si segue lo stesso criterio.
- Per partecipare alla spunta gli operatori devono presentarsi muniti di autorizzazione o altro titolo abilitativo come indicato all'articolo 7 del presente regolamento.

Nel caso sia presentato un numero di istanze che supera il numero dei posti disponibili da parte di soggetti aventi parità di presenze, si procede a sorteggio attribuendo i posti liberi, seguendo l'ordine di precedenza risultante dal sorteggio stesso.

L'assegnazione temporanea viene effettuata tenendo conto prioritariamente della specializzazione merceologica - alimentare e non alimentare - del posteggio. Nel caso in cui non vi fossero operatori per la specifica categoria merceologica, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori con specializzazione differente da quella oggetto del posteggio da occupare, sempre sulla base del maggior numero di presenze secondo quanto risulta agli atti del Comune.

Art. 18 – Disposizioni varie sul funzionamento del mercato. Obblighi dei venditori e prescrizioni particolari.

- I venditori devono occupare lo spazio loro assegnato solamente per l'esercizio della propria attività commerciale.
- Ai venditori, durante la giornata lavorativa, è fatto divieto di cedere il posteggio o parte di questo ad altri operatori su aree pubbliche, benché muniti di regolare autorizzazione all'esercizio del commercio.
- I passaggi per il pubblico devono essere lasciati completamente liberi da ogni ingombro. I venditori debbono mantenere puliti ed ordinati i propri posteggi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti da tenersi all'interno del posteggio e gettati negli appositi cassonetti.
- La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale. E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità previste dai criteri regionali.
- E' fatto obbligo all'operatore di ritirare quotidianamente, a conclusione delle operazioni di vendita, i rifiuti solidi urbani e loro assimilati prodotti nel corso della giornata di mercato e di versare i medesimi all'interno degli appositi cassonetti, secondo le disposizioni del regolamento di igiene urbana vigente.
- E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere chiodi o altro materiale, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso, sporcare o imbrattare il suolo.
- È assolutamente esclusa la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la lastricatura di pietra. In particolare per il montaggio delle strutture è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale.

- Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di oli derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta o altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione.
- Con riferimento alle modalità di stazionamento, è fatto obbligo per gli operatori di utilizzare idonei elementi di protezione: tappeti da posizionare sotto i propri automezzi, contro la caduta o il versamento di residui liquidi o solidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione, pena sanzioni ed eventualmente sospensione per reiterate violazioni.
- E' fatto obbligo per tutti gli operatori del settore alimentare, l'osservanza delle disposizioni previste nell'ordinanza 3 Aprile 2002 del ministero della salute."
- I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.
- E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.
- E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre ché il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza della Polizia Locale, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.
- E' fatto obbligo agli operatori di usare sempre modi corretti ed educati con la clientela e con i colleghi.
- I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.
- L'operatore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita.
- Ai concessionari è altresì fatto obbligo:
- di fornire ai funzionari del servizio attività produttive ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
- osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza;
- esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.
- La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 35 del presente regolamento.

Art. 19 - Concessione dei posteggi e cause di decadenza

La concessione del posteggio decade quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il titolare non utilizzi il posteggio assegnato nel Mercato Generale o nel Mercato Ortofrutticolo per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, sei per i produttori agricoli, ovvero non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi, sei per i produttori agricoli, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, debitamente documentati entro 10 gg. dall'assenza;
- nel caso di attività esercitata in forma stagionale, art. 13 lettere c, d, non utilizzi il posteggio per un numero di giorni superiore al limite calcolato in proporzione alla durata dell'attività secondo il rapporto di 1/4 stabilito dalla legge;

- non paghi il canone per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi dei regolamenti specifici;
- non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta da presentare prima della scadenza. L'attività esercitata in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro imprese;
- non provveda a ripristinare un domicilio digitale entro il termine stabilito (art. 15).

Il personale della Polizia Locale addetto al controllo deve comunicare tempestivamente al Servizio Attività produttive il verificarsi delle cause di decadenza di cui al comma 1.

Il Funzionario Responsabile del servizio attività produttive accerta la sussistenza delle motivazioni della decadenza e provvede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento. L'operatore ha un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza dagli atti abilitativi oggetto del presente articolo.

La decadenza della concessione del posteggio comporta la decadenza del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, entrambe le fattispecie andranno comunicate all'interessato nelle forme e nei modi di cui alla legge 241/90.

Art. 20 – Sospensione del titolo abilitativo

L'efficacia del titolo abilitativo (Duaap) o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività può essere sospesa per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di 12 mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

Art. 21 - Trasmissione di posto ed eventuale riduzione della superficie dei posteggi.

E' ammesso lo scambio di posteggi fra operatori solo nell'ambito della stessa area di mercato ed esclusivamente tra posteggi appartenenti allo stesso settore merceologico. Le domande dovranno essere presentate per iscritto congiuntamente dai titolari di posteggio, con l'indicazione del numero dei posteggi costituenti oggetto dello scambio.

E' altresì ammessa la riduzione della superficie dei posteggi già assegnati a seguito di istanza dell'operatore da formularsi in forma scritta, sempreché la modifica non comporti alterazioni sostanziali nella distribuzione degli spazi complessivi assegnati, sia compatibile con le direttive regionali relative all'obbligo di rispettare un congruo spazio tra un posteggio e l'altro e non arrechi intralcio alla viabilità.

Per tali variazioni si potrà procedere con determinazione del responsabile del servizio, previa acquisizione, all'occorrenza, del parere del Comando di Polizia Locale, senza necessità di fare ricorso ad aggiornamenti o modifiche del presente regolamento.

Art. 22 - Subingresso e trasferimento dell'attività commerciale

Il subingresso nel titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e nella concessione del posteggio si ottiene:

- a) per atto tra vivi;
- b) per cause di morte del titolare;
- Il trasferimento dell'attività comporta, a favore dell'avente causa, il trasferimento del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività fino alla scadenza dello stesso. L'avente causa, salvo quanto stabilito dal successivo periodo del presente articolo, relativo alla successione per causa di morte, deve possedere tutti i requisiti ai quali è subordinato l'accesso e l'esercizio dell'attività.

- Il titolo abilitativo assegnato in base a una riserva a favore di particolari categorie, salvo quanto stabilito nell'ultimo periodo, può essere trasferito esclusivamente in capo ad un soggetto appartenente alla medesima categoria.
- La cessione dell'attività per causa di morte è comunicata, entro tre mesi, dal successore il quale, anche se privo dei requisiti di cui all'articolo 2 o di quelli ulteriori eventualmente richiesti per l'accesso e l'esercizio dell'attività, la può esercitare per non più di un anno dalla data dell'acquisto. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti determina la decadenza dell'autorizzazione e della concessione del posteggio.
- La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza della concessione di posteggio e del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
- Il subentrante nella concessione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze possedute dal precedente titolare.
- Per quanto concerne le altre norme che regolano il subingresso si rimanda al codice Civile e alle disposizioni di cui all'art.4 dei Criteri Regionali di Attuazione.

Art. 23 – Orario di vendita

- Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne, al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa fruibilità ai cittadini.
- Ai sensi delle disposizioni emanate dalla Regione, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
- inizio delle vendite non prima delle ore 07,00;
- fascia oraria di vendita non inferiore a quattro ore e non superiore a diciotto ore giornaliere, anche frazionate:
- Fatta salva diversa disposizione sindacale gli operatori devono essere presenti improrogabilmente entro le ore 08,00. In caso di assenza dei titolari, la Polizia Locale può procedere all'assegnazione dei posteggi.
- Nei trenta minuti successivi alla chiusura, gli operatori dovranno procedere allo sgombero dell'area di mercato.

Art. 24 - Pagamento dei tributi.

I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento della Tassa Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, la cui misura è determinata dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto della superficie assegnata ad ogni concessionario.

Il pagamento della TOSAP deve avvenire con le seguenti modalità:

- per i concessionari di posteggio che stipulano annualmente con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione, il pagamento deve essere fatto anticipatamente, in un'unica soluzione, tramite bollettino di conto corrente postale, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Per gli importi superiori a €. 258,23, la tassa può essere pagata in quattro rate entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre;
- per gli operatori non titolari di concessione che occupano i posteggi saltuariamente, il pagamento deve essere effettuato al momento dell'assegnazione temporanea a mani dell'agente di Polizia Locale, che rilascerà apposita ricevuta.

Il pagamento della TARSU, calcolata sulla base delle effettive giornate di occupazione, deve essere fatto annualmente o trimestralmente tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, da esibire entro il mese successivo alla scadenza agli agenti di Polizia Locale in

servizio presso il mercato. Potranno essere formalmente definite con gli uffici interessati.	ammesse	ulteriori	modalità	di pagame	nto solo s	e
formalmente definite con gli uffici interessati.						

TITOLO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 25 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello mediante l'utilizzo di un posteggio fisso e nelle aree non interdette dal Comune. Il Sindaco, con ordinanza motivata, può individuare le zone in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per la tutela di aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri dal punto precedente.

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura utilizzata per la vendita e la merce non siano a diretto contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi o bancarelle collocate a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

La sosta deve avvenire sotto la rigorosa osservanza delle norme del codice della strada e in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e all'area utilizzata.

Il commercio itinerante non può esercitarsi in concomitanza allo svolgimento di mercati e fiere ad una distanza inferiore a 500 metri (misurata dal confine degli stessi).

Per motivi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico sono interdette all'esercizio del commercio in forma itinerante le vie: Vittorio Emanuele, Santa Maria, Parini, C. Battisti, Cavour, Garibaldi, Oristano, nei tratti a senso unico di Via Umberto I e Via Colombo; è altresì vietato esercitare il commercio in forma itinerante ad una distanza inferiore ai 50 metri da edifici di culto, case di cura e di riposo, scuole, edifici in cui hanno sede gli uffici comunali.

TITOLO IV - FIERE, SAGRE E FESTE LOCALI

Art. 26 - Definizioni

Per fiere, sagre e feste locali si intendono manifestazioni caratterizzate dall'afflusso straordinario di persone, nei giorni stabiliti, che si svolgono sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità. Hanno, di norma, cadenza annuale e possono svolgersi in uno o più giorni consecutivi. Per tali manifestazioni vengono rilasciate concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico previo pagamento della relativa tassa di occupazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 24 e, all'occorrenza, dai singoli atti che prevedono l'istituzione di posteggi in occasione di tali eventi.

Art. 27 - Norme in materia di fiere, sagre e feste locali

- Le fiere, sagre e feste locali sono, di norma, gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
- Gli Agenti della Polizia Locale provvedono ad annotare in apposito registro le presenze degli operatori assegnatari di posteggio nelle manifestazioni interessate.
- L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, é considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore seguente in graduatoria.
- Le presenze in una fiera, festa o mercato verranno conteggiate PER GIORNATA DI PARTECIPAZIONE, a prescindere dal numero di giorni di durata della manifestazione e concorreranno a determinare l'anzianità di presenza alla manifestazione medesima.
- La presenza effettiva in una fiera verrà computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa per tutta la giornata di partecipazione, salvo casi di forza maggiore, in caso contrario sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- Ai fini del calcolo delle presenze alle manifestazioni di cui trattasi si specifica, come nel caso delle concessioni decennali, che il subingresso a qualsiasi titolo nell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica trasferisce al subentrante i titoli di priorità in termini di presenze maturate dal precedente titolare.

Art. 28 – Modalità generali di partecipazione alle fiere

L'Amministrazione determina, per ogni fiera, sagra o altre ricorrenze o manifestazioni, il numero dei posteggi e, più in generale il numero degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, nonché le specializzazioni merceologiche consentite.

Art.29 - Date e giorni di svolgimento. Localizzazione e caratteristiche

Le manifestazioni maggiormente rappresentative e il cui svolgimento ha carattere consolidato a livello comunale sono:

- a) Gennaio, San Antonio Abate,
- b) Primavera festività Pasquali,
- c) Maggio, Madonna di Fatima,
- d) Giugno, San Giovanni Battista, battesimo di Gesù,
- e) Agosto, Beata Vergine della Neve, San Lussorio, Martirio di San Giovanni Battista.
- f) altre manifestazioni a carattere estemporaneo con afflusso straordinario di persone in occasione di particolari raduni o manifestazioni sportive (quali auto slalom, gare ciclistiche, ecc.):

Sede dei posteggi: da determinare con ordinanza sindacale a seconda del sito prescelto per lo spettacolo/evento.

Nell'ipotesi in cui i giorni stabiliti per lo svolgimento delle manifestazioni dovessero subire variazioni o rinvii a causa di condizioni atmosferiche avverse, i soggetti individuati per l'occupazione dei posteggi potranno partecipare agli eventi sulla base della graduatoria già formata senza necessità di predisporre ulteriori atti.

Art. 30 – Criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi in occasione di fiere, sagre e feste locali

Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal presente regolamento ed individuati come segue, tenendo presente che tutte le assegnazioni potranno essere effettuate compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base delle richieste di occupazione di suolo pubblico e presentazione di progetti da parte di soggetti terzi, da assegnare secondo i seguenti criteri:

- 1) in occasione delle seguenti manifestazioni: festa di Sant'Antonio Abate, festa della Madonna di Fatima, festa di San Giovanni di Giugno e Agosto, festa della Beata Vergine della Neve, festa di San Lussorio, i posteggi sono assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate nella fiera di cui si tratta così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune; al fine di privilegiare le produzioni dell'artigianato locale, in accordo con quanto prescritto al punto 3 dell'art. 17 dell'allegato alla deliberazione G.R. n. 15/15 del 19.04.2007, i posteggi previsti, in particolare quelli ricadenti nell'area della Piazza Madonna di Fatima e della Via San Giovanni, sono destinati alla seguenti tipologie di prodotti e devono essere assegnati secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:
- a) Dolci Tipici Sardi
- b) Prodotti Alimentari Tipici Sardi;
- c) Settore alimentare artigianale;
- d) Prodotti di artigianato sardo, realizzati anche da operatori occasionali (hobbisti);
- e) Giocattoli
- f) Prodotti di artigianato etnico
- g) Prodotti di abbigliamento e accessori
- h) In via eccezionale, altri prodotti non alimentari o altre attività occasionali (quali attività di promozione di prodotti commerciali con esclusione di vendita diretta sul posto);

I posteggi vengono assegnati agli operatori che presentano apposita domanda, da trasmettere a mezzo PEC al protocollo dell'Ente all'indirizzo <u>protocollo@pec.comunepabillonis.it</u> dal quarantesimo al trentesimo giorno antecedente la data della fiera. L'assegnazione sarà effettuata secondo il risultato della graduatoria approvata con determinazione del Direttore di Area. Restano valide le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le domande pervenute oltre i termini suddetti saranno prese in considerazione solo se sussiste effettiva disponibilità di posteggi; quelle che dovessero pervenire nei quindici giorni immediatamente precedenti l'inizio della manifestazione non verranno prese in considerazione e saranno ritenute irricevibili, senza obbligo di alcuna comunicazione agli interessati.

Al fine di gestire in maniera ottimale la fase di assegnazione dei posteggi e consentire al personale della Polizia Locale di espletare al meglio le attività di vigilanza, gli assegnatari di posteggio dovranno effettuare anticipatamente il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico al Comune (il cui importo è quantificato in base alle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento comunale TOSAP), tramite bollettino di conto corrente postale che verrà inviato agli interessati dall'ufficio incaricato della gestione del procedimento con congruo anticipo rispetto alla data di inizio della fiera, in allegato alla lettera di comunicazione di assegnazione del posteggio. Il versamento potrà essere effettuato anche con bonifico bancario.

L'attestazione di versamento comprovante il pagamento della tassa dovrà essere esibita al personale della Polizia Locale incaricato di coordinare le fasi di occupazione dei posteggi al momento dell'assegnazione degli stessi.

La mancata liquidazione del tributo secondo la modalità sopra individuata e la mancata consegna dell'attestazione di versamento al personale della Polizia Locale incaricato di coordinare le fasi di assegnazione dei posteggi comporterà la perdita di eventuali diritti di priorità; in tal caso, l'operatore potrà occupare altri spazi solo se disponibili.

2) In occasione degli eventi di cui alle lettere da a) ad e) del precedente articolo i posteggi sono assegnati sulla base di una graduatoria formata tenendo conto prioritariamente del maggior numero di presenze effettive maturate dagli operatori, così come risulta dagli atti in possesso del Comune ed approvata dal Direttore di Area. In subordine, a parità di requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande dato dal numero progressivo attribuito dall'ufficio protocollo. A parità di ulteriori requisiti si procederà a sorteggio da tenersi alla presenza degli operatori interessati.

In occasione di manifestazioni estemporanee non calendarizzate di cui al punto f) il Sindaco, qualora ne ravvisi la necessità, al fine di offrire un servizio ottimale alla cittadinanza e sulla base delle procedure già consolidate nel territorio del Comune per casi similari, può determinare con apposita ordinanza e limitatamente al singolo evento, il numero e l'ubicazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, nonché gli articoli di cui è consentita la vendita, da assegnare secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo. A parità di requisiti si precederà a sorteggio, in presenza dei diretti interessati.

Al fine di consentire un'organizzazione razionale degli adempimenti relativi alla predisposizione degli atti istruttori di competenza degli uffici, per ciascuna manifestazione dovrà essere presentata una singola domanda; non saranno ammesse domande cumulative presentate per più manifestazioni contemporaneamente: le stesse non verranno prese in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie degli aventi diritto. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ad operatore per ogni manifestazione, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza.

Si specifica che nell'ipotesi di spettacoli organizzati da imprenditori i privati che non rientrano nel novero delle festività e che si svolgono su aree aperte al pubblico il cui accesso è subordinato al pagamento di un biglietto d'ingresso nel quale l'organizzatore dell'evento ha previsto l'istituzione di un punto di ristoro da svolgersi nelle forme dell'autorizzazione temporanea di somministrazione alimenti e bevande, potranno essere previste occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di operatori in forma itinerante a discrezione dell'Amministrazione senza che gli operatori possano vantare alcun titolo alla relativa occupazione.

Le domande pervenute oltre i termini suddetti saranno prese in considerazione a discrezione degli uffici che gestiscono l'istruttoria del procedimento solo se sussiste effettiva disponibilità di

posteggi. Le domande che dovessero pervenire nei tre giorni precedenti lo svolgimento degli eventi verranno considerate irricevibili senza obbligo di alcuna comunicazione agli interessati da parte degli uffici.

In tutti i casi relativi all'assegnazione temporanea di posteggi in occasione di fiere, sagre e feste locali di cui al presente titolo, la domanda, ove non si utilizzino i modelli che potranno essere predisposti a tal fine dagli uffici titolari della gestione del procedimento deve contenere:

- g) i dati anagrafici del richiedente e il recapito telefonico;
- h) Codice Fiscale o Partita IVA;
- i) numero e data dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (o estremi della vidimazione e relativo numero di protocollo della Duaap) e la specializzazione merceologica di cui trattati;

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ad operatore per ogni manifestazione, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune almeno sette giorni prima della manifestazione e potranno essere all'occorrenza pubblicate anche sul sito istituzionale del Comune.

Gli operatori interessati avranno diritto all'assegnazione del posteggio secondo l'ordine della graduatoria. Chi non potrà presentarsi nel giorno ed ora prevista, potrà avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'assegnazione avverrà d'ufficio da parte degli agenti della Polizia Locale in servizio presso l'area interessata dall'evento.

Nelle fiere ed altre manifestazioni a carattere estemporaneo non calendarizzate il pagamento del suolo pubblico viene effettuato all'atto dell'assegnazione temporanea direttamente agli agenti della Polizia Locale.

L'assegnazione avviene dietro rilascio della concessione e previa presentazione della ricevuta del pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

Nella determinazione che approva le graduatorie in occasione di fiere, sagre e feste locali, al fine di assicurare un ottimale svolgimento delle operazioni di assegnazione dei posteggi e delle attività di vendita, soprattutto nel caso delle fiere di grandi dimensioni e di eventi ove sia prevista una grande affluenza di pubblico, potranno essere inserite tutte le ulteriori prescrizioni e le disposizioni di dettaglio ritenute necessarie dagli uffici che gestiscono il procedimento.

Gli agenti della Polizia Locale incaricati di vigilare sulle fasi di occupazione del posteggio da parte degli operatori nel corso delle giornate di svolgimento delle fiere, potranno adottare modifiche e/o correttivi che risultassero idonei a migliorare la funzionalità e la sicurezza delle operazioni di vendita durante tutto lo svolgimento delle stesse, tenuto conto anche delle esigenze degli stessi operatori e della collettività.

Art. 31 – Mercatino delle pulci

- Nel Comune di Pabillonis, e precisamente nella Piazza Madonna di Fatima, potrà svolgersi, con cadenza trimestrale ed esattamente nel giorno di domenica una Fiera con carattere locale, denominata "Mercatino delle Pulci", prevedendo l'assegnazione dell'area e la gestione diretta degli spazi individuati ad associazioni e/ enti senza scopo di lucro. Tale manifestazione ha la finalità di consentire, a chi ne ha il possesso, l'alienazione di cose e oggetti usati ed è riservata a ragazzi fino ai 14 anni di età.
- Alla Fiera potranno essere abbinate manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico o anche spettacoli o intrattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati anche gli esercenti mestieri girovaghi e spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro.

– La scelta degli spazi destinati alle esposizioni potrà essere non delimitata in maniera specifica ed avverrà in ordine di graduatoria direttamente a cura dei responsabili delle associazioni o da persona di fiducia appositamente delegata, nei giorni preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale.

Ai fini di promuovere ulteriormente l'evento è ammessa l'eventuale partecipazione di altri privati cittadini che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non aventi valore storico o artistico e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti, compatibilmente con la disponibilità degli spazi:

- a) non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche
- b) non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale
- c) non abbiano riportato condanne penali e siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia;

DIVIETI DI VENDITA:

nell'ambito del Mercatino delle pulci è vietato esporre e/o vendere animali vivi, metalli e pietre preziose, armi e materiali esplodenti, prodotti alimentari, esporre altri oggetti di qualsivoglia natura che possano suscitare spavento o ribrezzo

MODALITA' DI VENDITA:

gli articoli posti in vendita od oggetto dello scambio potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti che dovranno, comunque, avere ridotte dimensioni, oppure, in alternativa, direttamente a terra, avendo comunque cura di garantire il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro dell'area interessata e degli spazi circostanti.

Al termine della manifestazione, l'area interessata dovrà essere ripulita a cura dell'Associazione e tenuta sgombra da qualsiasi genere di rifiuti; i banchi, piani di appoggio ed altri eventuali supporti di ridotte dimensioni dovranno essere completamente rimosse a conclusione dell'iniziativa.

Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino: una volta effettuato lo scarico delle merci, eventuali veicoli utilizzati dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

Art. 32 - Mostre scambio collezionismo, hobbistica e arte.

Nel Comune di Pabillonis, ed esattamente presso la Piazza Madonna di Fatima, con lo scopo di accrescere il livello di fruibilità della piazza, rivitalizzandola ed animandola, al fine di prevenire situazioni di degrado, può essere prevista l'assegnazione di spazi ad associazioni e o enti senza scopo di lucro, o altri soggetti promotori di attività culturali, turistiche e commerciali al fine di consentire iniziative del tipo citato di seguito a mero titolo esemplificativo:

- mostre scambio collezionismo, artigianato, antiquariato, hobbistica, arte, cultura e creazioni del proprio ingegno;
- allestimento spazi di degustazione e promozione prodotti biologici;

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita, scambio e degustazione, possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio locale.

L'assegnazione dell'area avverrà compatibilmente con la disponibilità della stessa per la giornata interessata e nel rispetto delle disposizioni del codice della strada;

I soggetti promotori interessati a proporre all'Amministrazione Comunale una delle iniziative di cui sopra dovranno presentare, almeno trenta giorni prima dell'evento, apposita richiesta contenente la descrizione dell'iniziativa, delle attività collaterali alla manifestazione, degli orari, del numero presunto dei partecipanti e gli adempimenti a tutela dell'incolumità pubblica e quanto altro ritenuto necessario per caratterizzare la manifestazione e dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione o ente;
- b) relazione descrittiva della manifestazione;
- c) elenco partecipanti alla manifestazione con l'indicazione della tipologia dei prodotti che ciascun partecipante espone, scambia o vende.

Il soggetto promotore è ritenuto unico responsabile per tutta la durata della manifestazione per quanto riguarda l'utilizzo dell'area concessa e per l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) obbligo del rispetto di tutte le zone verdi, alberi, fioriere e degli eventuali arredi urbani;
- b) divieto di utilizzo di generatori autonomi di energia;
- c) divieto di utilizzo di apparecchi per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- d) divieto di abbandonare rifiuti di qualunque genere nell'area concessa.

Eventuali altre prescrizioni particolari, connesse alla natura della manifestazione, potranno essere impartite in qualsiasi momento.

Art. 33 - Divieti di vendita

Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle leggi sanitarie. A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il posto di vendita, seppure non esposte al pubblico.

E' fatto altresì divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art. 34 - Richiamo agli usi e consuetudini

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento e nelle disposizioni di legge e regolamenti speciali ivi richiamati, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 35 - Sanzioni

- Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza il prescritto titolo abilitativo o fuori dal territorio previsto dallo stesso titolo o nelle zone o aree in cui sia vietato e senza permesso, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 e la confisca delle attrezzature e della merce; (art.18, comma 1, L.R. n. 5/2006);
- chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 2.000,00 (art.18, comma1, L.R. n. 5/2006);
- chiunque trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (art. 7bis del D.lgs 267/2000 – pagamento in misura ridotta € 100,00);
- In caso di particolare gravità o di recidiva il responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si

verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Copia del verbale di accertata violazione dovrà, a cura dell'Ufficio Polizia Locale, essere trasmesso entro 5 giorni dall'accertamento della violazione all'ufficio attività produttive del Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza; nel caso la contestazione sia riferita a occupazioni del suolo pubblico irregolari il verbale di accertamento dovrà essere trasmesso all'ufficio tributi per gli adempimenti di propria competenza.

Per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco del comune nel quale le stesse hanno avuto luogo, oggi sostituito dal dirigente dell'ufficio competente ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n.267, (Testo Unico EE.LL.). Egli è altresì competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente a ricevere il rapporto degli organi accertatori e ad irrogare definitivamente, con ordinanza ingiunzione, la sanzione.

Al Comune pervengono tutti i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, per tutte le violazioni previste da norme specifiche non richiamate nel presente Regolamento, saranno applicabili le relative sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.


Art. 36 - Approvazione del Regolamento


Il Regolamento del commercio su aree pubbliche è approvato dal Consiglio Comunale ed è sottoposto a revisione parziale o integrale in concomitanza a nuove disposizione legislative che riguardino il commercio su aree pubbliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le altre disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti la materia.


Art. 37 – Abrogazioni precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili in materia.











Comune di Pabillonis

Allegato al Regolamento per il commercio su Aree pubbliche scoperte



